

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 21-1737

**Attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 101 del 31.8.2013, convertito con modificazioni in L. n. 125 del 30.10.2013. Direttive agli enti strumentali, agli enti ausiliari e alle agenzie regionali.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

La Regione Piemonte sta attuando un "Piano di riequilibrio finanziario" definito con il Ministero dell'Economia e Finanze e finalizzato a conseguire il riequilibrio strutturale tra entrate ed uscite attraverso una articolata gamma di azioni di razionalizzazione delle spese regionali di breve e medio periodo da attuarsi negli anni dal 2015 al 2018, sia attraverso interventi riorganizzativi, sia attraverso il contenimento di spese in ambiti determinati. Oltre agli interventi che riguardano spese e funzioni della Regione sono parte qualificante del Piano anche gli interventi rivolti agli enti del cosiddetto "sistema Piemonte", ossia enti strumentali, agenzie, società partecipate.

Nel Piano sono compresi interventi di razionalizzazione dell'organizzazione regionale e di riduzione dei costi di personale, poiché gli stessi rappresentano una componente stabile della spesa, in particolare per gli Enti il Piano prevede la possibilità di utilizzare strumenti incentivanti la riduzione del personale.

L'art. 9 della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2015 "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale" prevede che la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari e le agenzie regionali, nell'adottare piani di razionalizzazione e contenimento dei costi, possono avvalersi per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all'art. 72, c. 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, all'art 2 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e all'art. 2 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013.

Con d.g.r. n. 25-1122 del 2 marzo 2015 la Giunta regionale, in relazione all'attuazione del Piano di riequilibrio finanziario citato, nel dichiarare la situazione di eccedenza del personale delle categorie del ruolo della Giunta regionale, motivata da ragioni funzionali e finanziarie, ha stabilito di pervenire ad una riduzione stabile dei costi del personale, avvalendosi, per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali indicate dall'art. 9 della l.r. n.1/2015 ed ha individuato e dettagliato un percorso procedurale da adottare, in riferimento alla gestione delle eccedenze, ai criteri per l'individuazione degli esuberi e alla tempistica di assorbimento.

Sono state individuate le seguenti fasi e modalità:

- informativa preventiva alle rappresentanze sindacali dell'ente circa l'intendimento di applicare la normativa relativa alle eccedenze (art. 33, comma 4 del d.lgs 165/2001) ed esame congiunto per i criteri di individuazione delle posizioni eccedentarie e degli esuberi conseguenti( art. 6 del d.lgs 165/2001);
- prima ricognizione con riferimento ai dipendenti delle categorie che, avendo acquisito un qualunque diritto al trattamento pensionistico sulla base della previgente normativa, possono essere dichiarati eccedentari, attraverso l'applicazione delle misure previste dalla lettera A) dell' art. 2, comma 11, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012 come modificato dall'art.2 del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013;
- il riassorbimento delle eccedenze avviene nell'arco temporale del biennio 2015 e 2016, in considerazione dei collocamenti a riposo ordinari, dei pre-pensionamenti e delle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro ex art. 72, c. 11. del D.L. 112/2008 conv. in L.133/2008;

- si è ritenuto, inoltre, di non procedere all’attuazione del disposto delle lettere B) “Avvio dei procedimenti di mobilità guidata”, C) “Criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale non riassorbibili” e D) “Il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità predette ha diritto ad un periodo di 24 mesi di messa in disponibilità” dell’art. 2, c. 11, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;
- si è fatto riferimento alla circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in attuazione dell’art. 2, comma 3 del D.L. n. 101/2013, in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 per gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “pre-pensionamento”, per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche per ragioni funzionali o finanziarie;
- è stata disposta l’emanazione di apposito avviso per comunicare al personale dipendente delle categorie l’intendimento di avvalersi dell’art.2, comma 6 del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 e sono state definite, per l’individuazione della dichiarazione delle eccedenze, le seguenti modalità:
- sono stabilite: l’obbligatorietà del collocamento a riposo per i dipendenti che hanno acquisito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 2, c. 4 del D.L.101/2013 sopra citato;
- la determinazione del numero delle posizioni sulla base di adesione volontaria all’istituto del pre-pensionamento fino al conseguimento del numero che individua gli obiettivi di riorganizzazione e di riequilibrio finanziario riferiti alla dichiarazione delle eccedenze;
- nel caso in cui l’adesione volontaria non sia sufficiente, si procede all’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale ex art. 72, c. 11 del D.L. 112/2008, che prevede tale risoluzione a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, c. 20, del D.L. n. 201/2011, secondo il criterio della maggiore anzianità contributiva, anche in considerazione del fatto che la Legge di stabilità per l’anno 2015, al comma 113 dell’art. 1, ha abolito la riduzione economica dei trattamenti pensionistici per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2011, con età inferiore ai 62 anni;
- l’ente effettua richiesta all’INPS della certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza per i lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 o che li possono conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza al trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016;
- è formulato, sulla base delle certificazioni trasmesse dall’INPS, un apposito elenco con le modalità e secondo l’ordine di priorità di cui sopra, e viene adottato da parte dell’organo competente secondo l’ordinamento ( Giunta regionale per il personale del ruolo giuntale ) il provvedimento di dichiarazione nominativa degli esuberanti (con indicazione nominativa, di categoria, secondo le date di decorrenza del trattamento economico pensionistico, per le annualità 2015 e 2016 e della relativa quantificazione in termini di spesa);
- il predetto elenco è trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica;
- resta ferma l’osservanza dei vincoli e divieti assunzionali previsti dalla normativa, ossia il divieto, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L.101/2013, convertito in L. 125/2013, che ha modificato l’art. 2, c. 11 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero;
- il divieto di ripristino delle posizioni dichiarate eccedentarie nella dotazione organica ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.L. 10/2013;
- tali posizioni non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 ;

– alla conclusione delle fasi procedurali sopra descritte, è rideterminata la dotazione organica mediante la soppressione delle posizioni eccedentarie.

La predetta deliberazione ha stabilito, infine, tra l'altro che la Giunta avrebbe emanato apposite direttive in materia agli enti strumentali, agli enti ausiliari e alle Agenzie regionali.

Nell'ottica della completa realizzazione dei principi di sana gestione e contenimento della spesa, oltre agli interventi legislativi di riorganizzazione territoriale e di accorpamenti di strutture in corso di realizzazione, è necessario che gli enti strumentali, gli enti ausiliari e le agenzie regionali piemontesi siano coinvolti nel processo di riduzione strutturale della spesa del personale.

Considerato che il tema della riduzione dei costi del personale rappresenta un capitolo importante nell'azione di riqualificazione, di riduzione e di contenimento globale della spesa pubblica in cui si sta impegnando la Pubblica amministrazione e che tale obiettivo non può essere completamente raggiunto se non valutando in modo sistemico e strutturale, insieme alle esigenze di razionalizzazione e di economicità nella gestione delle risorse, la motivata applicazione delle norme a disposizione degli enti per l'attuazione delle misure utili al raggiungimento della riduzione stabile di tali costi;

sottolineato che tali istituti sono applicabili agli enti e agenzie al cui personale si applicano i CCNL dei Comparti della P.A e ritenuto, quindi, di impartire agli enti apposite direttive in merito all'attuazione degli stessi ;

consultate le Direzioni vigilanti sui singoli enti cui la direttiva è rivolta, con note del 30 aprile 2015 e del 24 maggio 2015;

informate le Organizzazioni sindacali territoriali;

informata la 1° Commissione consiliare;

tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

– di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti direttive per enti strumentali, enti ausiliari e per le agenzie regionali al cui personale si applicano i CCNL dei comparti della pubblica amministrazione le seguenti direttive:

– ai fini del concorso agli obiettivi di riqualificazione e contenimento della spesa regionale e nell'ambito dei percorsi di razionalizzazione e di riduzione del costo del personale, gli enti provvedono alla ricognizione di situazioni di eccedenza di personale per motivi funzionali e finanziari e alla conseguente applicazione dell'art. 9 legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2015, che prevede, nell'ambito dell'adozione di piani di razionalizzazione e contenimento dei costi, di avvalersi per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all'art. 72, c. 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti contributivi) e all'art. 2 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e all'art. 2 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 (procedure di soprannumerarietà e pre-pensionamento);

– l'individuazione delle posizioni eccedentarie e dei conseguenti esuberi viene effettuata sulla base delle previsioni di legge e secondo i criteri e le modalità previste nella d.g.r. 25-1122 del 2 marzo

2015, enunciate in premessa e in applicazione della circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in attuazione dell'art. 2, comma 3 del D.L. n. 101/2013, in combinato disposto con l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che fornisce alle Amministrazioni Pubbliche gli indirizzi applicativi sul ricorso all'istituto del cosiddetto "pre-pensionamento", per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche per ragioni funzionali o finanziarie;

– alla conclusione dei processi di riorganizzazione e allo svolgimento delle fasi procedurali previste, gli Enti dovranno provvedere alla conseguente e coerente rideterminazione della dotazione organica mediante la soppressione delle posizioni non più necessarie, e l'eventuale necessaria e motivata acquisizione di risorse umane potrà rinvenirsi esclusivamente in riferimento alle capacità assunzionali e di spesa, definite ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei vincoli disposti dalla medesima normativa.

La Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio provvede, alla trasmissione del presente atto alle Direzioni Vigilanti affinché provvedano a dare comunicazione agli Enti e provvede altresì, in raccordo con le Direzioni vigilanti per i singoli enti, al monitoraggio delle procedure attivate dagli Enti strumentali, finalizzate all'applicazione di quanto previsto dalla presente deliberazione. Il monitoraggio deve consentire anche la quantificazione degli effettivi risparmi stabili di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)